



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

Det. Sindacale N. 27
Del 18.7.2016

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo con contestuale istanza cautelare promosso da Scarpello Calogera e Burgio Giovanni - **Nomina legale**

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Luglio, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il capo settore affari tributari e legali

Premette:

Che con atto notificato a questa amministrazione tramite plico raccomandato A/R e assunto al protocollo generale dell'ente in data 04.07.2016 al n.23602, i sig.ri Scarpello Calogera e Burgio Giovanni hanno proposto ricorso davanti al TAR Palermo al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale UTC n.72 del 15.4.2016, notificata agli odierni ricorrenti in data 30.04.2016, avente ad oggetto "*Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327*" di parte (pari a mq. 10,10) del magazzino di proprietà degli stessi sito in Palma di Montechiaro, angolo Via Rosselli/Via Grieco, distinto in catasto al foglio 30 part. 2190/sub 4 per la realizzazione di un vano ascensore, l'annullamento della determinazione UTC n.107 del 29/2/2015 avente ad oggetto l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, redatta dalla direzione lavori, relativa ai "*Lavori di Contratto di Quartiere II Stazione - Pizzillo*", contenente dichiarazione di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'annullamento della delibera di G.M. n. 95 del 14.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del Contratto di Quartiere Stazione - Pizzillo e l'annullamento di ogni altro atto presupposto, concomitante o successivo non conosciuto o non notificato;

che i ricorrenti nell'atto introduttivo chiedono, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza dirigenziale n. 72 del 15 aprile 2016 a firma del dirigente UTC e, nel merito annullare i provvedimenti impugnati;

Vista la relazione UTC n. 24430 dell'8/07/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare - contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 - imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dai sig.ri Scarpello Calogera e Burgio Giovanni, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 - imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

Vista la L.r. del 16.12.2008 n. 22.

Vista la proposta del capo settore affari tributari e legali


Determina

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dai sig.ri Scarpello Calogera e Burgio Giovanni, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Sindaco
Pasquale Amato



Avv. MARCELLO LUS
Corso Umberto N.100 - 92027 LICATA (AG)
Tel.3455996513 / fax 0922774667

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0023602
del 04/07/2016



Ecc.mo TAR SICILIA - PALERMO

Ricorso con contestuale istanza cautelare

per i signori **Scarpello Calogera**, nata a Palma di Monteciaro il 30/09/1949
(c.f. SCRCGR49P70G282F), e **Burgio Giovanni**, nato a Palma di Monteciaro
il 31/08/1940 (c.f. BRGGNN40M31G282V), entrambi residenti a Elsodorf
(Germania) via Koln- Aachener 5TR 63 ed elettivamente domiciliati in Palermo,
Via la Farina 14/E (Studio dell'Avv. Sergio Pampalone), unitamente all'Avv.
Marcello Lus (c.f. LSUMCL65P24E573B - FAX 0922/774667 - p.e.c.
marcellomariolus@avvocatiagrigento.it), che li rappresenta e difende giusta
procura in calce al presente atto

contro

il **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO** (C.F. 81000070847) in
persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città in
Palma di Monteciaro, Via Fiorentino n.89.

per l'annullamento, previa sospensione

- dell'ordinanza dirigenziale n.72 del 15 aprile 2016, a firma del dirigente
dell'U.T.C. del Comune di Palma di Monteciaro, notificata agli odierni
ricorrenti il 30.04.2016, avente ad oggetto "OCCUPAZIONE D'URGENZA
PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE ex art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327", in favore del Comune di Palma di Monteciaro, di parte (mq.10,10)
del magazzino di proprietà dei ricorrenti, sito in Palma di Monteciaro, angolo
Via Rosselli / Via Grieco, distinto in catasto al F.30 part. 2190/sub 4;
- della determinazione n. 107 del 29/02/2015 del capo settore U.T.C. del
Comune di Palma di Monteciaro, Arch. F. Lo Nobile, avente ad oggetto
l'approvazione di della perizia di variante e suppletiva, redatta dalla direzione dei

COPIA

U.T.C. SETTORE
CAPO SETTORE
Lus

lavori, relativa ai "Lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo",

contenente dichiarazione di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (di cui sopra) e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ;

- della **deliberazione della G.M. del Comune di Palma di Montechiaro n.95**

del 14/12/2010, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del

Contratto di Quartiere Stazione – Pizzillo;

- di **ogni altro atto** presupposto, concomitante o successivo, non conosciuto o non notificato;


FATTO

A) In data 19/09/2003 veniva pubblicato in GURS n. 41 il "Bando Pubblico relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II", finanziato congiuntamente dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Siciliana.

Il Comune di Palma di Montechiaro, partecipando al relativo bando di gara, chiedeva di essere ammesso al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale e pubblica ed alle annesse urbanizzazioni di cui al Programma Innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II" da realizzare nel Comune, inoltrando un Progetto Preliminare.

Nell'ambito di realizzazione del suddetto, il Comune localizzava il Programma di Recupero in zona *Stazione - Pizzillo*, adottato ai sensi dell'art. 28 della L.457/78 con Deliberazione Consiliare n. 17 del 16/03/2004.

A tal uopo, l'anzidetto Comune si manifestava interessato ad acquistare l'unità immobiliare, composta di quattro elevazioni fuori terra, appartenente agli odierni ricorrenti e ricadente nella zona interessata dal Programma, sita in Via Rosselli / Via Grieco.



Conseguentemente, il 16 marzo del 2004, stipulava con la Signora Scarpello

Calogera **un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto la predetta unità immobiliare, con esclusione del solo piano terra.**

B) In data 18/07/2011 - essendo stato approvato, con delibera della G.M. n. 95 del 14/12/2010, il progetto esecutivo dei lavori di Contratto di

Quartiere II – il Comune di Palma di Montechiaro stipulava con i signori

Scarpello Calogera e Burgio Giovanni **un nuovo contratto preliminare di**

compravendita (rep. 35, registrato a Licata il 27/7/2011 al n. 663 Serie 3),

avente ancora una volta ad oggetto il primo, secondo e terzo piano dello

stabile di proprietà di questi ultimi, sito in Via Rosselli/Grieco.

C) In data 9/8/2012, il Comune di Palma di Montechiaro, ritenuta solo a quel

punto (!) opportuna la realizzazione di un ascensore da porre a servizio dei tre

piani superiori dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita,

stipulava con gli odierni ricorrenti un contratto preliminare, con il quale

questi ultimi si obbligavano a cedergli la superficie di mq. 11,44 del piano

terra, per l'istallazione del vano ascensore e del relativo pianerottolo di

accesso.

I lavori oggetto del contratto avrebbero dovuto iniziare lo stesso giorno della

sottoscrizione del contratto e concludersi entro il 30/09/2012, ma di fatto non

furono mai iniziati.


D) Con contratto di compravendita del 3/7/2013, rep. n. 8, registrato a

Licata il 18/7/2013 al n. 94 Serie 1, il Comune odierno resistente acquistava

finalmente il primo, secondo e terzo piano dello stabile suddetto,

disinteressandosi del magazzino a piano terra, che, pertanto, rimaneva

interamente di proprietà dei coniugi Scarpello - Burgio.



M. LUS
LICATA

E) Con nota, prot. 40592 del 10.12.2015, notificata il 12.01.2016, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro comunicava agli odierni ricorrenti l'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione della superficie di mq. 10,10 del piano terra dell'immobile di cui sopra, per la realizzazione di un vano ascensore.

F) Con ordinanza n.72 del 15/4/2016, notificata ai signori Scarpello Calogera e Burgio Giovanni il 30/04/2016, il Dirigente dell'UTC del Comune di Palma di Montechiaro decretava l'occupazione d'urgenza, ex art.22 bis del DPR 327/01, della porzione del magazzino di cui sopra, fissando per l'esecuzione dell'occupazione la data del 30/05/2016 alle ore 9,30.

G) Con nota del 26/5/2016, gli odierni ricorrenti, attesa l'illegittimità formale e sostanziale dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, diffidavano il Dirigente dell'UTC a revocare il provvedimento, riservandosi in caso contrario di adire la competente Autorità giudiziaria per ottenere la dovuta tutela.

H) Con nota prot. n. 19555 del 01/06/2016, il Dirigente dell'UTC del Comune resistente confermava la legittimità del provvedimento adottato, precisando che l'immobile "...risultava regolarmente sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio per effetto della determina U.T.C. n. 107 del 29/02/2016 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, e che l'urgenza è legata a quanto previsto dal Decr. Min. LL.PP. n. 236 del 14/06/1989".

I) Acquisita copia della determinazione del Dirigente dell'U.T.C. n.107 del 29/02/2016, si apprendeva che "...il progetto approvato (con la deliberazione della G.M. n.95 del 14/12/2010) prevedeva, altresì, la realizzazione di un vano ascensore, a servizio dell'edificio ubicato tra le vie Rosselli e Grieco, indicato in progetto come edificio "B", mediante l'acquisizione di una

M. LUS
LICATA

porzione di magazzino ...”

DIRITTO

*** ** **

Illegittimità della determinazione dirigenziale n.72/2016

I

Carenza di motivazione

Premessi i fatti appena esposti, non pare, a questo punto, inutile osservare, anzitutto, che l'art. 22 bis del T.U.E. pone, quale presupposto indefettibile della procedura *straordinaria* dallo stesso prevista, l'urgenza c.d. "qualificata"; urgenza che, proprio per il grado di *eccezionalità* espressamente richiesto dal legislatore, dovrebbe evincersi a chiare lettere dalla motivazione del provvedimento adottato dalla P.A.

Ciò posto, nell'ordinanza n. 72 del 15/4/2016, che si impugna col presente ricorso, se si esclude il riferimento alla necessità di realizzare un vano ascensore nell'area da espropriare ai fini del generico superamento di barriere architettoniche, nessuno specifico motivo di particolare urgenza, che renda impossibile il ricorso alla ordinaria procedura espropriativa, è esplicitamente indicato dal Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro.

Il provvedimento in parola è, dunque, palesemente carente del generale requisito della motivazione e, per ciò stesso, illegittimo.

Ma non solo.

II

Difetto del presupposto della "particolare urgenza"

La necessità di dotare l'edificio di ascensore, sia pure al fine del superamento e



che i suddetti lavori avrebbero dovuto iniziare lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto e concludersi entro il 30/09/2012, ma di fatto non furono mai iniziati!

Alla luce di tutto quanto esposto, palesemente illegittima, anche e soprattutto per carenza del requisito della "particolare urgenza", si conferma l'ordinanza impugnata, che va, conseguentemente annullata.

** ** *

Illegittimità della determinazione n. 107 del 29/02/2015 e della delibera delle G.M. n.95 del 14/12/2010.

Come si è già spiegato in premessa, gli odierni ricorrenti solo oggi apprendono, attraverso la lettura della determinazione dirigenziale n.107/2015, che il progetto esecutivo dei lavori, approvati con la deliberazione della G.M. n.95 del 14/12/2010, "...prevedeva, altresì, la realizzazione di un vano ascensore, a servizio dell'edificio ubicato tra le vie Rosselli e Grieco, indicato in progetto come edificio "B", mediante l'acquisizione di una porzione di magazzino...".

Stante l'innegabile interesse dei proprietari del magazzino, il Comune di Palma di Montechiaro avrebbe, dunque, dovuto, fin dal dicembre 2010, mettere gli odierni ricorrenti in condizione di interloquire sul punto con la P.A., cosa che non è accaduta.

Ove fossero stati tempestivamente informati dei progetti del Comune, la prospettiva di perdere parte del magazzino e di non potere, conseguentemente, adibire quest'ultimo a destinazioni che ne avrebbero consentito il massimo sfruttamento, certamente avrebbe indotto i proprietari dello stabile a rivalutare la convenienza di cedere al Comune stesso i soli tre piani superiori dello stabile

illegittimità del provvedimento impugnato (carenza di motivazione e/o carenza del presupposto della particolare urgenza).

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, Scarpello Calogera e Burgio Giovanni, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

- IN VIA CAUTELARE, disporre la sospensione dell'**ordinanza dirigenziale n.72 del 15 aprile 2016**, a firma del dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro;

- IN VIA ISTRUTTORIA, disporre Consulenza Tecnica volta ad accertare l'entità del danno subito dai ricorrenti;

- NEL MERITO, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare gli impugnati provvedimenti, con vittoria di spese e compensi di lite.

Si depositano i seguenti atti e documenti: 1)copia dell'**ordinanza dirigenziale n.72 del 15 aprile 2016**, a firma del dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, notificata agli odierni ricorrenti il 30.04.2016; 2)copia della **determinazione n. 107 del 29/02/2015** del capo settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, Arch. F. Lo Nobile; 3) della **deliberazione della G.M. del Comune di Palma di Montechiaro n.95 del 14/12/2010**.

Al fine del versamento, si dichiara che per il presente procedimento il contributo unificato è previsto nella misura fissa di Euro 650/00.

Li, 28.06.2016

-Avv. Marcello Lus-


MANDATO

Oggetto: ricorso avanti al TAR Palermo contro Comune di Palma di Montechiaro


Noi sottoscritti Burgio Giovanni e Scarpello Calogera deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento in oggetto, anche nei successivi gradi del giudizio ed in quello di esecuzione e/o di opposizione all'esecuzione, con i poteri di legge, compresi quelli di transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, deferire giuramenti, proporre querela di falso, proporre appelli o richieste di riesame o resistervi l'Avv. Marcello Lus, presso il cui studio in Licata, Corso Umberto n. 100, eleggiamo domicilio

Palermo, li 01 giugno 2016

Burgio Giovanni




Scarpello Calogera



Per autentica

Avv. Marcello Lus



RELATA DI NOTIFICA .- Io sottoscritto Avv. Marcello Lus, in base alla legge n. 53/94 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Agrigento in data 24 gennaio 2013, rilasciata il 31 gennaio 2013, previa iscrizione al n.77 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Scarpello Calogera e Burgio Giovanni il suesteso ricorso al COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città in Palma di Montechiaro Via Fiorentino N.89, mediante spedizione al suddetto indirizzo di copia conforme all'originale in plico raccomandato N.76598514639-9 con a.r., pure raccomandato, da questo Ufficio Postale in Licata oggi 29 giugno '16

Avv. Marcello Lus







COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Espropriazioni

Prot. 24430 dell' 8/07/2016

li 08/07/2016

Ufficio Affari Legali
SEDE

OGGETTO: Ricorso TAR Scarpello Calogera e Burgio Giovanni c/o comune di Palma di M. nell'ambito del procedimento espropriativo inerente i lavori di Contratto di Quartiere II – “Stazione - Pizzillo”.

RELAZIONE

- Con deliberazione consiliare n. 17 del 16/3/2004 è stato approvato il Piano di Recupero;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/2/2006 è stata adottata la variante al Piano di Recupero;
- Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 10/04/2006 è stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione del Contratto di Quartiere II Stazione Pizzillo;
- Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 24 giugno 2009 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato al nuovo prezzario regionale;
- Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 6 maggio 2010 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto definitivo rimodulato giusta nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10 marzo 2010;
- Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 14 dicembre 2010 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Con nota prot. n. 40592 del 10/12/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, è stato notificato nelle mani della figlia Rosaria dei signori Scarpello e Burgio, l'avviso dell'avvio del procedimento inteso all'imposizione del vincolo preordinato agli espropri;

- Che il medesimo avviso è stato successivamente notificato in data 12/01/2016 nelle mani degli stessi interessati presso la loro residenza di Elsdorf tramite Consolato Generale d'Italia di Colonia (Germania) come da apposita certificazione emessa dal suddetto Consolato e depositata agli atti del Comune di Palma di Montechiaro;
- con nota prot. 41525 del 16/12/2015 i ricorrenti chiedono di prendere visione ed estrarre copia degli atti;
- Con determinazione del Dirigente U.T.C. n. 107 del 29/2/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e dichiarato l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio in forza della previsione del vigente strumento urbanistico;
- Con Ordinanza dirigenziale n. 72 del 15/4/2016 è stata disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio;
- Con nota prot. 18987 del 27/05/2016, a firma del Legale di parte, i ricorrenti chiedono la revoca dell'ordinanza dir. n. 72/2016 in quanto, a loro avviso, *non risulta affatto "regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all'esproprio", non esistendo (né essendo mai stato comunicato ai proprietari) alcun valido provvedimento in tal senso;*
- Con nota prot. 19555 dell'1/6/2016 il Dirigente U.T.C. ha contro risposto alla predetta nota, comunicando che *l'immobile individuato al fog. 30, part. 2190 sub 4, in forza di quanto previsto dal vigente P.R.G. "zona Br – edilizia esistente da riqualificare e completare", risulta regolarmente sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio per effetto della determina U.T.C. n. 107 del 29/02/2016 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, e che l'urgenza è legata a quanto previsto dal Decr. Min. LL.PP. n. 236 del 14/06/1989, ha altresì detto che i proprietari dell'immobile sono stati avvisati dell'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con relata del 10/12/2015, al proprio domicilio di Palma di Montechiaro, con ricevuta a firma della figlia Burgio Rosaria, e notificato ai diretti interessati tramite Consolato Generale di Colonia in data 12/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.P.R. n. 327/2001 e succ. mm.ii., e dell'art. 7 L. 241/90 e che seguito del predetto avviso i proprietari non hanno presentato nessuna osservazione.*

CONSIDERAZIONI

Sul preliminare del 9/8/2012 di vendita di cessione di mq. 11,44 del piano terra

In ordine al predetto preliminare, agli atti di questo U.T.C. non è stata rinvenuta nessuna traccia, né notizie o relazioni secondo cui (come asserito da ricorrenti) i lavori *avrebbero dovuto iniziare lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto e concludersi entro il 30/09/2012*, per la qual cosa si



presume che tali notizie potrebbero trovarsi all'interno dei 2 faldoni a suo tempo sequestrati, come da verbale del 25/01/2013, dalla Legione Carabinieri, Compagnia di Licata.

Sull'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Contro l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di cui ai due sopra riportati avvisi regolarmente notificati, nessuna osservazione od opposizione è stata prodotta dai ricorrenti come anche dichiarato nella determinazione dirigenziale n. 107/2016; invero, con nota prot. 41525 del 16/12/2015, hanno solo richiesto la visione e la copia degli atti.

Dagli atti sopra richiamati e dalle considerazioni sopra riportate, l'operato dell'Ente appare giusto e trasparente, per la qual cosa si rappresenta la necessità che si costituisca in giudizio.

Allegati

- Deliberazione di G.M. n. 95/2010 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione U.T.C. n. 107/2015 di approvazione perizia di variante e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- Ordinanza Dir. n. 72/2016 di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio;
- Nota prot. 41525 del 16/12/2015 con la quale i ricorrenti chiedono di prendere visione ed estrarre copia degli atti e nota di risposta dell'U.T.C del 1/06/2016 prot. 19555.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile



Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

